



- f) nella misura massima del 20% delle risorse di cui alla precedente lettera e), a remunerare il compenso per la qualità della prestazione professionale individuale;
6. Le modalità, i criteri ed i termini di utilizzazione del fondo appositamente inserito nel bilancio regionale per l'anno 2005, destinato al trattamento accessorio per il personale in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, per i dipendenti in servizio presso le Stazioni Uniche Appaltanti e per i dipendenti di cui all'art. 5 dell'accordo 30 giugno 2003, saranno determinate con la contrattazione di cui all'art. 3, comma 3. Fino alla stipulazione del predetto accordo ai soggetti sopra individuati continuerà ad essere erogato il salario accessorio secondo i criteri fino a tutt'oggi applicati.
 7. Con effetto dal 1° gennaio 2005, la maggiorazione del 30% dell'indennità per il raggiungimento degli obiettivi, di cui all'accordo sulla "retribuzione accessoria per gli addetti agli uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali" recepito con il DPRS 10 del 22.6.2001, si applica anche al personale adibito alla guida delle auto di servizio assegnate al Presidente, agli Assessori e ai Capi di Gabinetto. La stessa indennità e la relativa maggiorazione sono attribuite, con analoga decorrenza, all'autista addetto alla guida dell'auto di servizio dell'ufficio di rappresentanza di Roma.
 8. Le risorse per il finanziamento di quanto previsto ai commi 6 e 7, sono assicurate dal Governo regionale mediante apposito stanziamento nel bilancio della Regione Siciliana.

Art. 89

Ripartizione del Fondo di Amministrazione per il Miglioramento delle Prestazioni nella "Regione Siciliana"

1. Il Fondo di cui all'art. 87 per la "Regione Siciliana" è destinato, per le finalità di cui all'art. 88, al personale in servizio:
 - A) nelle strutture di massima dimensione della Regione Siciliana, e loro articolazioni, di cui all'art. 4, comma 1, della L.r. 10/2000;
 - B) negli uffici speciali di cui all'art. 4, comma 7, della L.r. 10/2000.
2. Alle strutture ed agli uffici di cui al comma 1 viene assegnato un budget per le finalità previste dal precedente art. 88. La distribuzione sarà operata dal Dipartimento Bilancio e Tesoro tenendo conto del personale in servizio in ciascun Dipartimento o Ufficio speciale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sulla scorta della media ponderata delle retribuzioni tabellari, operando le decurtazioni di cui al comma successivo.
3. **Prima di procedere alla ripartizione del Fondo vengono individuate a monte, con la contrattazione di cui all'art. 3, comma 3 le quote del Fondo destinate:**
 - a) alla progressione economica di categoria;
 - b) alla quota destinata **al funzionamento degli uffici** di Palazzo D'Orleans e **della Presidenza della Regione Siciliana in Roma**, nella misura della spesa consolidata nell'anno 2003;
 - c) **alla retribuzione delle quote relative all'indennità di tutela e vigilanza per il personale dei Dipartimenti regionali delle Foreste e dei BB.CC., limitatamente al personale in divisa del Corpo Forestale e dei custodi dei beni culturali che espletano effettivo servizio di custodia, nella misura della spesa consolidata per l'anno 2003;**



- d) alla retribuzione delle quote relative all'indennità di turnazione per il personale dei Dipartimenti Foreste e Beni Culturali inseriti in turno ai sensi dell'art. 37, nella misura della spesa consolidata per l'anno 2003.

Art. 90

Lavoro straordinario

1. Fatte salve le norme contenute nel Decreto Legislativo 8.4.2003, n. 66 e successive modifiche ed integrazioni, la prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle amministrazioni, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Il lavoratore, salvo giustificati motivi di impedimento per esigenze personali e familiari, è tenuto ad effettuare il lavoro straordinario. La contrattazione di cui all'art. 3, comma 3 in relazione a ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, individuerà eventuali deroghe.
2. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la retribuzione oraria di cui all'art. 86, comma 3 come segue:
 - a) 15% per il lavoro straordinario diurno;
 - b) 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
 - c) 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.
3. La quantificazione delle ore di straordinario effettuate dal dipendente può essere operata in relazione al periodo, anche plurisettimanale, preso come base di riferimento per il calcolo delle prestazioni di lavoro secondo la disciplina adottata dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 36.
4. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 1, debitamente autorizzate, possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio entro il termine massimo di 4 mesi, fatto salvo, per il personale del Dipartimento della protezione civile quanto previsto dall'art. 42, comma 3. La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore di cui all'art. 95.

Art. 91

Il piano di lavoro

1. Il piano di lavoro è il documento unico di programmazione all'interno del quale il responsabile della struttura di massima dimensione individua, per tutte le attività di competenza, i livelli di risultato attesi coerentemente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.
2. Il piano di lavoro deve essere improntato al perseguimento di canoni di efficienza e di efficacia che, attraverso lo snellimento degli iter procedurali, siano in grado di garantire:
 - a) la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti;
 - b) la semplificazione della modulistica;
 - c) la migliore informatizzazione dei servizi con ampio ricorso alle soluzioni orientate all'accesso tramite internet realmente interattive;
 - d) la migliore organizzazione per le relazioni con l'utenza;
 - e) la più diffusa erogazione di servizi all'utenza di riferimento;